

LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 17 08 1988 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 31 8 1988 N. 35

Norme in materia di cartografia e conoscenze territoriali nonche' sulla documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia.

ARTICOLO 1

Finalita' della legge

1. La Regione al fine della migliore conoscenza ed utilizzazione del territorio regionale in tutti i suoi aspetti ivi compresi quelli culturali anche in concorso con altre Enti pubblici provvede a: a) formare la cartografia di base tecnica e tematica ai fini delle operazioni di analisi progettazione ed esecuzione di interventi sul territorio codificandola in un sistema omogeneo di rapporti di riduzione oltreche' di segno e simboli per la rappresentazione cartografica senza limitazione di scala e di tecnologie di formazione; b) formare nei Comuni i cui centri rivestono interesse storico artistico o ambientale rilievi cartografici in scala 1: 500 quali idonei strumenti di intervento; c) realizzare rilevamenti di beni culturali monumentali esistenti sul territorio; d) costituire l' archivio storico cartografico regionale per la rilevazione delle principali trasformazioni intervenute ai fini della conoscenza scientifica del territorio e degli insediamenti; e) curare l' archivio cartografico adottando le tecniche piu' idonee per la conservazione e la riproduzione; f) attivare la informatizzazione delle conoscenze geotopocartografiche per la costituzione di un sistema autonomo di informazione ed elaborazione relativo ai dati essenziali di uso del suolo e di infrastrutture del territorio; g) curare il permanente aggiornamento del sistema cartografico regionale; h) realizzare i rilevamenti aerofotogrammetrici ai fini del controllo periodico dell' attivita' urbanistica ed edilizia di cui all' articolo 23 della legge 28 febbraio 1985 n. 47; i) promuovere realizzare e partecipare a studi e ricerche rlative alla conoscenza del territorio. 2. Tutte le operazioni di cui al primo comma si svolgono nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza militare.

ARTICOLO 2

Acquisizione di dati territoriali

1. L' acquisizione dei dati territoriali puo' avvenire direttamente mediante le riprese aerofotogrammetriche o effettuate con altri sensori remoti o realizzate con rilevamenti a terra e indirettamente attraverso rielaborazioni di dati gia' disponibili. 2. Possono essere costituiti osservatori per il monitoraggio permanente delle trasformazioni delle destinazioni d' uso degli edifici.

ARTICOLO 3

Concorso nella formazione di cartografie degli Enti locali

1. La Regione concorre alla formazione di cartografie in scala 1: 500 1: 1000 1: 2000 nonche' all' aggiornamento di cartografie di altra scala promosse autonomamente dai Comuni loro Consorzi e

Comunita' Montane attraverso la realizzazione di riprese aerofotogrammetriche o rilevamenti a terra e l'effettuazione del collaudo delle relative cartografie. 2. I Comuni i loro Consorzi e le Comunita' Montane trasmettono alla Regione la deliberazione con la quale viene decisa la realizzazione della nuova cartografia conformemente al capitolo - tipo regionale e assunto l'onere di sostenere le spese relative alla sua formazione escludendo le operazioni il cui onere e' a carico della Regione ovvero di cui la Regione delibera di assumere l'onere stesso. 3. La Giunta regionale definisce il concorso di cui al primo comma e adotta la convenzione che regola i rapporti con gli enti di cui ai precedenti commi. 4. I Comuni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 qualora la Regione non abbia ancora provveduto al rilevamento possono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 4

Rilievi aerofotogrammetrici per il controllo sull'abusivismo edilizio

1. La Regione provvede ad effettuare e completare ogni tre anni i rilevamenti aerofotogrammetrici di tutto il territorio regionale ai fini del controllo sull'attivita' urbanistica ed edilizia. 2. La Regione trasmette periodicamente i rilevamenti effettuati agli enti competenti all'esercizio del controllo in materia di abusivismo edilizio.

ARTICOLO 5

Documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia

1. In relazione agli interventi edilizi ed urbanistici apprezzabili su cartografia in scala 1: 5000 alla richiesta di concessione edilizia presentata al Comune deve essere allegato uno stralcio della carta tecnica regionale in scala 1: 5000 nella quale siano rappresentate le opere costituenti oggetto della richiesta di concessione. 2. Il Comune verifica e accerta la corrispondenza tra il progetto presentato e la rappresentazione topografica e entro tre mesi dal rilascio della concessione trasmette una copia dello stralcio di cui al primo comma alla Regione per l'aggiornamento della carta tecnica regionale e una copia all'ente competente al controllo in materia di abusivismo edilizio.

ARTICOLO 6

Archivio storico cartografico regionale

1. E' costituito presso il Servizio Pianificazione territoriale della Regione l'Archivio storico cartografico di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 1. 2. Nell'Archivio storico cartografico regionale sono conservati e resi disponibili per la consultazione nelle forme e con i limiti di cui all'art. 8 i documenti fotografici cartografici e ogni altra informazione relativa al territorio conservata su supporto cartaceo o magnetico. 3. Sono conservate in particolare copie datate e autenticate di ogni successivo stato della carta tecnica regionale come aggiornata ai sensi della lettera g) del primo comma dell'articolo 1.

ARTICOLO 7

Compiti degli Enti locali

1. I Comuni e le Province sono tenuti a trasmettere all'Archivio storico regionale di cui all'articolo 6 una copia dei documenti cartografici di interesse scientifico. A tal fine i Comuni e le Province predispongono entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge un completo inventario del

materiale cartografico concernente il territorio e gli insediamenti urbani contenuto negli archivi e nelle collezioni pubbliche e private e lo trasmettono alla Regione.

ARTICOLO 8

Diffusione e accesso ai documenti cartografici

1. La Regione nei limiti di cui al secondo comma dell' articolo 1 cura e promuove la diffusione e la conoscenza dei documenti cartografici siano essi in forma fotografica e cartografica o in forma di dati numerici. 2. La diffusione di cui al comma precedente avviene mediante l' accesso alla consultazione e mediante la cessione a titolo gratuito o oneroso di copia dei documenti. 3. I prezzi relativi alla cessione a titolo oneroso sono da intendersi quale parziale rimborso delle spese relative al servizio e alla riproduzione.

ARTICOLO 9

Norme finali

1. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Regione adotta un regolamento per determinare le condizioni per la diffusione delle conoscenze territoriali e in particolare le modalita' di accesso alle conoscenze medesime e le modalita' di cessione di copia dei documenti. 2. Fino alla adozione del regolamento di cui al primo comma continua ad applicarsi il regolamento regionale 28 giugno 1975 n. 4. 3. Le leggi regionali 29 novembre 1974 << Formazione della Carta tecnica regionale >> e 26 giugno 1978 n. 29 << Modifica e rifinanziamento della legge regionale 29 novembre 1974 n. 40 relativa alla Carta tecnica regionale >> sono abrogate.

ARTICOLO 10

Norma finanziaria

ARTICOLO 10 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:

ARTICOLO 10 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 1100 << Spese per la formazione della carta tecnica regionale >> del bilancio per l' anno finanziario 1988 per gli interventi di cui agli articoli 1 e 3;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 10 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:

OMISSIS

b) il prelevamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9020 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 1110 << Spese per la realizzazione di rilevamenti aerofotogrammetrici anche volti al controllo periodico delle attivita' urbanistiche >> con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui all' articolo 4. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 10 SUBARTICOLO 4

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 10 SUBARTICOLO 5

3. I proventi di cui all' articolo 8 della presente legge sono introitati sul capitolo 2315 << Proventi per cessione di copie dei fotogrammi e ortofoto delle riprese aeree e della cartografia tecnica e termatica regionale nonche' per la cessione onerosa del materiale connesso al piano territoriale di coordinamento del paesaggio >> dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 17 agosto 1988